

Codice Penale

c.p. art. 322-ter. Confisca

*(commento di giurisprudenza)***322-ter.** Confisca ⁽¹⁾

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma [dell'articolo 444 del codice di procedura penale](#), per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati [nell'articolo 322-bis](#), primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto ⁽²⁾.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma [dell'articolo 444 del codice di procedura penale](#), per il delitto previsto [dall'articolo 321](#), anche se commesso ai sensi [dell'articolo 322-bis](#), secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati [nell'articolo 322-bis](#), secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato .

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'[art. 3, L. 29 settembre 2000, n. 300](#). L'art. 15 della stessa legge ha stabilito che le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai reati ivi previsti e a quelli indicati [nell'art. 640-quater del codice penale](#), commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta [legge n. 300 del 2000](#). L'[art. 6, L. 27 marzo 2001, n. 97](#), ha disposto che i beni immobili confiscati ai sensi del presente articolo sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano e che la sentenza, con la quale è disposta la confisca, costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

(2) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 75, lett. o), L. 6 novembre 2012, n. 190*.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma *dell'articolo 444 del codice di procedura penale*, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati *nell'articolo 322-bis*, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.».

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.